



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTO il *Protocollo di lavoro in materia di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti* adottato dal Ministero dello sviluppo economico a seguito della conclusione, lo scorso 21 aprile 2010, della prima fase dei lavori del *Tavolo permanente di confronto sul mercato petrolifero* che, al fine di promuovere uno sviluppo in senso concorrenziale del settore della distribuzione dei carburanti, ha esplicitato le principali esigenze e le possibili misure da adottare in merito, sia di carattere normativo che amministrativo;

CONSIDERATO che il predetto *Protocollo di lavoro* individua, fra le altre esigenze e misure, anche la necessità di *curare una analisi istituzionale della velocità di trasferimento sul prezzo al consumo delle variazioni dei prezzi internazionali dei carburanti*;

RITENUTO che, anche ai fini della tutela dei consumatori e delle possibili iniziative di contrasto a eventuali fenomeni speculativi, sia necessario mantenere un'attenzione costante e puntuale sull'andamento del mercato petrolifero favorendo da parte dei diversi soggetti interessati la conoscenza e la diffusione, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, di informazioni corrette ed equilibrate, ed evitando invece per quanto possibile la diffusione di informazioni non veritiere o allarmistiche;

CONSIDERATO che l'andamento dei prezzi internazionali dei prodotti petroliferi ha un impatto diretto ed indiretto rilevante sull'inflazione nazionale, e che la diffusione di una corretta informazione sull'andamento dei prezzi può evitare aspettative ingiustificate o controproducenti e favorire scelte consapevoli da parte dei consumatori che contribuiscano al contenimento dei prezzi attraverso i meccanismi della corretta concorrenza fra le imprese e gli operatori interessati;

TENUTO CONTO delle sollecitazioni pervenute da più parti ad anticipare l'attuazione di tale specifica misura operativa amministrativa, anche nelle more della definizione delle iniziative anche legislative necessarie per l'attuazione degli altri interventi previsti dal citato protocollo, e considerata l'urgenza di provvedere anche in relazione alle attuali tensioni sui prezzi dei prodotti petroliferi;

TENUTO CONTO delle nuove possibilità di verifica ed approfondimento delle dinamiche dei prezzi derivanti dalla progressiva attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del decreto ministeriale 15 ottobre 2010



concernenti la comunicazione e pubblicazione dei prezzi praticati dai distributori di carburante per autotrazione per uso civile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dello sviluppo economico, che istituisce, tra l'altro, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica attribuendo alla stessa compiti in materia di tutela dei consumatori e di monitoraggio dei prezzi;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice del consumo, ed in particolare l'articolo 136, concernente l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e la determinazione dei relativi compiti;

RITENUTO di dover promuovere una sede istituzionale di confronto e di valutazione delle dinamiche degli indicatori del mercato petrolifero, sia nazionali che comunitari ed internazionali, con l'obiettivo di realizzare un approfondimento ed un'analisi il più possibile completa ed obiettiva, e per un arco di tempo sufficientemente ampio, dell'andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi e dei carburanti, in raffronto con i prezzi industriali e i prezzi di distribuzione al pubblico dei carburanti in Italia;

RITENUTO di dover approfondire i meccanismi di trasferimento di tali andamenti internazionali, sui prezzi al consumo nel nostro paese e, ove possibile, negli altri paesi europei più simili al nostro per rilevanza demografica, economica ed industriale;

CONSIDERATA l'esigenza che la suddetta attività di approfondimento e valutazione sia effettuata con il coinvolgimento di tutti gli uffici ministeriali competenti e con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli operatori interessati, in modo da garantire la massima trasparenza e condivisione delle metodologie di rilevazione e dei risultati da comunicare;

DECRETA



## Art. 1

*(Istituzione e compiti della Commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti)*

1. E' istituita presso la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito dell'Osservatorio prezzi e tariffe, una *Commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti*, di seguito *Commissione*, con i seguenti compiti:
  - a) valutare l'attendibilità e trasparenza delle metodologie di rilevazione amministrativa e statistica dei prezzi dei carburanti e dei relativi parametri ed indicatori di confronto e riferimento, delle metodologie di elaborazione e comunicazione dei prezzi medi e dei risultati dei confronti e formulare proposte ai fini di un loro progressivo miglioramento attraverso metodologie e sistemi chiari e condivisi;
  - b) monitorare le variazioni delle quotazioni dei fondamentali internazionali sui mercati petroliferi, con riferimento alle materie prime ed ai prezzi internazionali dei prodotti petroliferi raffinati;
  - c) verificare l'andamento del Prezzo Italia, quale prezzo medio dei carburanti rilevato e comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, nel confronto con le analoghe rilevazioni realizzate nei paesi dell'Area Euro, nonché l'andamento di altri indicatori quali il cosiddetto margine lordo ed il cosiddetto stacco Italia;
  - d) verificare l'andamento medio dei prezzi effettivi dei carburanti comunicati dai gestori e pubblicati ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e del Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010, e valutare la possibilità di migliorare le rilevazioni dei prezzi medi effettivamente praticati, avvalendosi anche di tale dato;
  - e) approfondire e valutare la congruenza delle dinamiche dei prezzi degli indicatori di cui alle lettere precedenti, anche con riferimento ai tempi ed ai meccanismi di trasferimento delle variazioni rilevabili nei mercati internazionali (in relazione all'ipotizzata cosiddetta "asimmetria" o "doppia velocità"), sui prezzi al consumo dei carburanti in Italia e, ove possibile, negli altri paesi europei più simili al nostro per rilevanza demografica, economica ed industriale.



2. L'esito dei lavori della Commissione è utilizzato dal Ministero dello sviluppo economico ai fini della propria attività istituzionale e, per quanto ritenuto utile, per eventuali comunicazioni sul sito [www.osservaprezzi.it](http://www.osservaprezzi.it) poste a disposizione di tutte le parti interessate.
3. Ove la Commissione rilevi nel corso dei suoi lavori incongruenze nelle dinamiche dell'andamento dei prezzi dei carburanti, anche in rapporto alle dinamiche dei prezzi internazionali di riferimento, tali da far ipotizzare l'esistenza di fenomeni riconducibili a violazioni di norme in materia di concorrenza o ad altre ipotesi di speculazioni comunque sanzionabili, li segnala al Garante per la sorveglianza dei prezzi ed all'Osservatorio prezzi del Ministero dello sviluppo economico, anche ai fini delle eventuali ulteriori attività di indagine e valutazione da parte degli stessi e per le conseguenti segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alle altre autorità competenti per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni.

#### Art. 2

##### *(Composizione, insediamento e durata della Commissione)*

1. La Commissione è così composta:
  - a) il Capo del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, che la presiede, o, per sua delega, il Direttore della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, che, comunque, partecipa alle riunioni della Commissione;
  - b) il Direttore della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;
  - c) due ulteriori rappresentanti della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
  - d) due ulteriori rappresentanti della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;
  - e) tre rappresentanti dei consumatori indicati dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti con i relativi supplenti;
  - f) un rappresentante dell'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa delle aziende petrolifere ed il relativo supplente;



- g) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti più rappresentative a livello nazionale ed i relativi supplenti.
2. Partecipa alle riunioni della Commissione anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi o un suo delegato.
  3. La Commissione è validamente costituita alla sua prima riunione, qualsiasi sia il numero dei componenti intervenuti, previa convocazione trasmessa almeno sette giorni prima ai soggetti chiamati ad indicare i propri rappresentanti ai sensi del comma 1. La nomina dei singoli componenti della commissione è perfezionata, senza ulteriori provvedimenti amministrativi, con la semplice presa d'atto da parte della Commissione stessa delle designazioni pervenute. Con la medesima procedura si provvede alle successive integrazioni o sostituzioni di singoli rappresentanti, per effetto di nuove designazioni di cui la Commissione prende atto alla prima riunione utile.
  4. La Commissione, previa valutazione della sua perdurante utilità da parte del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, è comunque integralmente confermata o rinnovata nella sua composizione almeno ogni tre anni con la procedura di cui al comma 3.

### Art. 3

#### *(Funzionamento della Commissione)*

1. La Commissione si riunisce a cadenza periodica autodeterminata e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente ritenga necessaria tale convocazione in relazione all'andamento dei prezzi, anche su richiesta dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
2. Le riunioni della Commissione, stante la finalità di pervenire a valutazioni trasparenti e condivise e l'assenza di specifica valenza amministrativa delle conseguenti determinazioni, sono valide qualsiasi sia il numero dei componenti intervenuti, purché siano rappresentate tutte le diverse componenti previste all'articolo 2, comma 1.
3. Alle proprie riunioni la Commissione può di volta in volta invitare, per gli opportuni confronti ed approfondimenti, rappresentanti di altri enti, autorità ed amministrazioni competenti o interessate, rappresentanti di



istituzioni di ricerca ed esperti del settore, rappresentanti di altre categorie di imprese interessate.

4. La Commissione può regolare ulteriormente i suoi lavori adottando un regolamento interno di funzionamento.

Art. 4

*(Funzioni di segreteria e esclusione di oneri di funzionamento)*

1. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla Divisione V – Monitoraggio dei prezzi – della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.
2. La partecipazione all'attività della Commissione e alle sue riunioni non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese né per i componenti della Commissione, ivi compreso il presidente, né per eventuali invitati, né per gli incaricati dell'attività di segreteria.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 28 GEN. 2011

IL MINISTRO